

## **Statuto della Fondazione “Accademia dei Perseveranti”**

### **Art. 1. Costituzione e denominazione**

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata “Accademia dei Perseveranti”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

### **Art. 2. Sede ed uffici**

La Fondazione ha sede a Campi Bisenzio.

Uffici e delegazioni potranno essere temporaneamente attivati sia in Italia che all'estero ai soli fini dello svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e/o internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **Art. 3. Finalità e scopo della Fondazione**

La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o regionale, nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio campigiano, fiorentino e toscano.

La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale del territorio, tangibile ed intangibile, in coerenza e continuità con la storia della comunità e con le vicende legate alla creazione del Teatro Dante.

La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

La Fondazione operando in ambito culturale sviluppa e consolida l'immagine di Campi Bisenzio, di Firenze e della Toscana a livello nazionale e internazionale collaborando con i soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove una programmazione culturale coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali ed internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.

### **Art. 4. Attività della Fondazione**

La Fondazione svolge ogni attività utile al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

In particolare può:

1. sviluppare progetti artistici integrati di produzione, distribuzione, promozione, formazione che riguardano la prosa, la danza, la musica, l'opera, la letteratura ed ogni altra arte anche in relazione a specifici eventi che si svolgono nel Teatro Dante di Campi Bisenzio;
2. promuovere campagne culturali finalizzate a fare emergere e sviluppare qualificate realtà teatrali favorendo la creazioni di sinergie fra le stesse nell'ottica di una maggiore partecipazione del pubblico alle medesime, nonché di realtà professionali e produttive, maestranze e professionalità artigianali correlate.
3. assumere la gestione di servizi bibliotecari, di fondi librari ed archivistici, anche specializzati;

4. realizzare, organizzare e gestire servizi di pubblica lettura adeguati alla domanda culturale proveniente dal territorio a tal fine curando la catalogazione, conservazione e implementazione del patrimonio della biblioteca e prestando tutti i servizi, anche informatici, finalizzati ad una migliore fruizione da parte del pubblico della biblioteca;
5. prestare servizi specializzati di documentazione, diffusione e formazione in particolare nell'ambito dei libri, della letteratura per ragazzi e, più in generale, della cultura dell'infanzia, compresa l'attività di ricerca ed elaborazione culturale e la promozione di tale attività tramite convegni e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, iniziative editoriali, siti web e sistemi di comunicazione innovativi;
6. promuovere l'adesione ed aderire a circuiti e sistemi bibliotecari di area metropolitana e/o regionale;
7. promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale;
8. promuovere e valorizzare beni e iniziative culturali;
9. assumere la gestione di giardini e dimore storiche;
10. gestire sedi teatrali, in particolare il Teatro Dante di Campi Bisenzio, curando la direzione amministrativa e tecnica, i servizi di segreteria e di comunicazione e promuovendo la realizzazione di circuiti e reti di manifestazioni e rappresentazioni teatrali ed artistiche nel territorio toscano;
11. gestire spazi museali ed espositivi nell'ambito del territorio comunale, regionale, nazionale per quel che riguarda, in particolare, la conservazione, la gestione e la valorizzazione di tali beni e delle relative raccolte e la loro fruizione da parte del pubblico;
12. organizzare mostre, esposizioni, seminari, congressi, convegni di studio ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, didattico, divulgativo e culturale in genere. procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
13. organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali;
14. collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione e per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
15. svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità;
16. svolgere ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario.

La Fondazione, in aggiunta alle attività di cui sopra, per il raggiungimento degli scopi può svolgere le seguenti ulteriori attività:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria e detentrica a qualunque altro titolo;
3. stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
4. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. costituire e/o partecipare a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
6. istituire premi e borse di studio;
7. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

#### **Art. 5. Vigilanza**

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle leggi civili collegate.

#### **Art. 6. Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità proprie, è costituito:

1. dal fondo di dotazione, composto dal patrimonio netto risultante dal bilancio di trasformazione della "Accademia dei Perseveranti S.p.A." e dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da altri a tale finalità;
2. dai conferimenti successivi in proprietà o in uso di denaro o beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi provenienti dai Fondatori o da altri partecipanti, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
3. dai beni immobili, mobili e somme che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
4. dai contributi e da altre elargizioni di denaro, di beni materiali o immateriali e di altri crediti e diritti effettuati da persone fisiche, oppure dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati o da società, destinati comunque ad incrementare il patrimonio;
5. dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie che con delibera di Consiglio siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio;

#### **Art. 7. Entrate e Fondo di gestione**

Le entrate della Fondazione, finalizzate al Fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi sono costituite da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio come definito al precedente Art. 6;
- versamenti e contribuzioni dei Fondatori, dei Partecipanti e dei sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio, ivi compresi i contributi provenienti da Enti pubblici;
- ricavi delle attività anche commerciali, principali, accessorie, strumentali e connesse di cui al precedente Art. 4.

Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell'esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi.

E' fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

#### **Art. 8. Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico, annuale e pluriennale, nonché il documento programmatico annuale e pluriennale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

Al termine di ogni esercizio, di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e da ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente, acquisita la relazione dell'organo di revisione dei conti.

### **Art. 9. Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari.

### **Art. 10. Fondatori**

Il primo fondatore è il Comune di Campi Bisenzio.

Sono fondatori le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che in quanto espressione di soggetti istituzionali, oppure di forze sociali o economiche particolarmente interessate alla realizzazione dei fini statutari, si impegnano a sostenere le iniziative della Fondazione tanto con uno specifico apporto al Fondo di dotazione, quanto con apporti annuali al Fondo di gestione, nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo.

Su richiesta motivata, il Consiglio di Indirizzo può esprimere parere favorevole all'adesione di altri Fondatori che rispondano ai requisiti soggettivi e si obblighino ad effettuare i contributi menzionati nel comma precedente.

### **Art. 11. Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari**

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal consiglio di indirizzo ai sensi del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo in danaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio di indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche, singole o associate, nonché le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo od anche con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di "Partecipante Istituzionale" e di "Partecipante" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono essere nominati "Partecipanti Onorari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, beni materiali ed immateriali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

Sono nominati Partecipanti Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli Enti già azionisti della società "Accademia dei Perseveranti S.p.A." che, nel contesto della trasformazione non abbiano assunto la qualifica di fondatori e che contribuiscano alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, anche una tantum, destinati ad incrementare il patrimonio della fondazione.

### **Art. 12. Partecipanti esteri**

Possono essere nominati "Partecipanti Istituzionali", "Partecipanti" ovvero "Partecipanti Onorari" anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

### **Art. 13. Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza dei presenti quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti secondo le misure ed i tempi indicati dal Consiglio di Indirizzo;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

In caso di esclusione o recesso, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

#### **Art. 14. Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 15. Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici di cui:

- dieci membri in rappresentanza del Fondatore Comune di Campi Bisenzio e designati dal Sindaco pro-tempore del Comune;
- due membri designati dagli altri Fondatori;
- due membri designati dai Partecipanti Istituzionali.
- un membro designato congiuntamente dai Partecipanti e dai Partecipanti onorari

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati. E' ammessa la revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a chiedere, senza indugio, a coloro cui spetta il diritto, la nomina di sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente gli indirizzi, le linee generali e gli obiettivi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Artt. 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, comprensivi dei documenti di cui all'art. 8, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione predisposto dal Consiglio di Gestione;
- deliberare l'ammissione dei Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti e dei Partecipanti Onorari;
- deliberare l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento ai sensi dell'art. 6
- nominare il Presidente della Fondazione:
- nominare su proposta del Consiglio di Gestione il direttore Generale della Fondazione
- determinare il numero, nei limiti di cui al successivo art. 18, e nominare i membri del Consiglio di Gestione e definirne l'eventuale compenso;
- approvare il funzionigramma predisposto dal Consiglio di Gestione contenente la dotazione di personale della Fondazione, le qualifiche, il ruolo, la natura e la durata degli incarichi;
  - nominare i Revisori dei Conti ;
  - deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio.

Ai membri del Consiglio di Indirizzo, con esclusione del Presidente, spetta esclusivamente il rimborso delle spese specificamente sostenute per l'espletamento del mandato.

#### **Art. 16. Convocazione**

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire **tre** giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal sindaco.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

#### **Art. 17. Quorum**

Il Consiglio di Indirizzo si costituisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno dodici quindicesimi (12/15) dei componenti in carica; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno nove quindicesimi (9/15) fra i quali, necessariamente, la maggioranza dei componenti in carica designati dal fondatore Comune di Campi Bisenzio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei bilanci, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, sono assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno otto dei componenti presenti.

#### **Art. 18. Il Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è composto fino a un massimo di quattro membri, oltre al Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per la figura del Presidente.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- Attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti annualmente dal Consiglio di Indirizzo anche predisponendo progetti e programmi di attività e concorrendo alla loro realizzazione
- predisporre, il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione, comprensivo anche del funzionigramma, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e i relativi allegati;
- definire, la dotazione organica di personale della Fondazione, determinandone qualifiche, ruoli, natura e durata degli incarichi, sulla base del funzionigramma approvato, nonché dei programmi e delle attività previste, provvedendo alla relativa gestione;
- proporre al Consiglio di indirizzo la nomina del Direttore Generale.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei alla informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente

#### **Art. 19. Il Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Partecipanti, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, tra i membri designati dal Comune di Campi Bisenzio.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati e difensori.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età fra quelli nominati.

#### **Art. 20. Il Collegio dei Partecipanti**

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, entro il 31 ottobre al fine di formulare indicazioni e proposte in ordine al

conto economico di previsione per l'esercizio successivo. Tali indicazioni e proposte verranno trasmesse, per il tramite del Presidente, al Consiglio di Indirizzo il quale, in sede di approvazione del conto economico di previsione, dovrà obbligatoriamente esprimersi su di esse.

Può inoltre essere convocato tutte le volte in cui il Presidente ritenga opportuno fornire allo stesso informazioni sull'andamento delle attività della Fondazione e formulare eventuali proposte finalizzate al perseguimento degli scopi della stessa.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima.

### **Art. 21. Il Comitato Scientifico**

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo può istituire il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Indirizzo e con il Consiglio di Gestione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Indirizzo ovvero il Consiglio di Gestione, per definire gli aspetti culturali delle manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto.

### **Art. 22. Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo e scelti tra persone in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed iscritte nel registro dei revisori contabili. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei propri membri.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita tutti i poteri ad esso demandati dalla legge.

### **Art. 23. Scioglimento**

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori per la esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione, determinando, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio.

I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Campi Bisenzio in coerenza e continuità con gli scopi della Fondazione e, in ogni caso, con l'espresso vincolo di



rispetto delle finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni stessi secondo i principi posti dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.

**Art. 24. Clausole di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.